



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. **Pietro Iovino**

- Presidente

Dott. **Maria Laura Benini**

- Consigliere

Dott. **Giovan Battista Esposito**

- Giudice Ausiliario- Istruttore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **545/2024** promossa da

Parte_1, con il patrocinio degli avv.ti Massimo Mambelli e Paolo Mezzomonaco

-appellante-

contro

Controparte_1, con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Parlani

-appellata ed appellante incidentale-

in punto di: appello avverso la sentenza n. 684/2023 del Tribunale di Forlì del 19/10/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del **3/02 /2026**

CONCLUSIONI

Per l'appellante *Parte_1*.

“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 684/2023 del Tribunale di Forlì ed in accoglimento dei motivi d'appello:

nel merito: riformare parzialmente la sentenza nei capi impugnati condannando l'appellata, in persona del suo legale rappresentante protempore, al pagamento dell'indennizzo assicurativo nella misura emersa all'esito dell'istruttoria di primo grado ovvero al pagamento di quella diversa somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria detratti i contributi e gli acconti percepiti; oltre a rivalutazione ed interessi ex art. 1284 quarto comma c.c., e con vittoria delle spese di lite anche stragiudiziali e di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei legali antistatari che tali sono e si dichiarano.

In via subordinata istruttoria: previa parziale revoca dell'ordinanza di rigetto si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:

- 1) Vero che in data 6/2/2015 in località Casemurate/La Caserma (FC) si verificava un'alluvione che arrecava danni all'abitazione monofamiliare di proprietà di Parte_1 ubicata in località La Caserma Via La Pittarona (si mostrino i doc. 2; doc. 13; doc. 21);
- 2) Vero che l'acqua penetrava attraverso rotture, brecce e lesioni nelle pareti e nei serramenti del fabbricato;
- 3) Vero che lo stato dei luoghi a seguito dell'evento è quello rappresentato dalle foto contraddistinte con il doc. n. 2) che viene esibito al teste;
- 4) Vero che nell'evento sono stati danneggiati anche : ▪ le murature perimetrali; ▪ le murature divisorie interne con i relativi intonaci; ▪ gli infissi esterni; ▪ il portoncino blindato di ingresso; ▪ le pavimentazioni; ▪ i rivestimenti; ▪ l'impianto elettrico del piano terra ed esterno;
- 5) Vero che il Geom. Parte_2 su incarico dell'attrice stimava i danni in € 50.157,19 come da perizia che si esibisce al teste (doc. 8);
- 6) Vero che l'attrice commissionava il ripristino a ^{Co} CP_3 la quale appaltava a CP_4 i lavori riguardanti gli infissi interni ed esterni;
- 7) Vero che CP_4, incaricata dell'intervento di emenda agli infissi danneggiati, constatava che l'acqua era entrata all'interno dell'abitazione dopo aver esercitato pressione sulle ante durante l'alluvione (si mostri il doc. 3 e il doc. 16 prima memoria);
- 8) Vero che CP_5 ha eseguito i lavori agli infissi interni di cui alle voci da 1 a 5 ed installato porte interne in ciliegio (si mostri il doc. 16);
- 9) Vero che detti lavori sono stati saldati dal subappaltante ^{Cont} Cont os (si mostrino i doc. 12 e 17);
- 10) Vero che l'attrice ha corrisposto a ^{Co} Co Cos dette somme (doc. da 12 a 17) 11) Vero che CP_6 emetteva altresì le fatture nn. 16, 19, 31 per gli interventi strutturali causati dall'alluvione 6/2/2015 presso l'abitazione dell'odierna attrice (si mostri il doc. 12);

- 12) Vero che il Geom. *Parte_2* era altresì incaricato di predisporre le pratiche volte ad accedere ai contributi previsti dalla normativa;
- 13) Vero che in data 10/5/2018 e 12/7/2018, erano quindi depositate due distinte domande al [...] *CP_7* per i contributi ex L. 208/2015 (si mostrino i docc. 10 e 11);
- 14) Vero che in quella sede si precisava che la Sig.ra *Parte_1*, a seguito dell'alluvione, aveva percepito per i danni strutturali da soggetti terzi l'importo complessivo di € 17.500,00 (€ 2.500,00 da *CP_1* e € 15.000,00 dalla Banca Popolare di Milano);
- 15) Vero che per tale incarico il Geom. *Parte_2* emetteva la fattura n. 16/2018 per € 1.680,00 (si mostri il doc. 20);
- 16) Vero che quindi il *Controparte_7* rimborsava all'attrice l'80% degli importi portati dalle anzidette fatture (si mostri il doc. 12): ▪ per la fattura n. 16 di € 18.342,49, è stato corrisposto il contributo previsto nella misura dell'80% pari ad € 14.674,00; ▪ per le fatture n. 19 e n. 31 per complessivi € 11.656,98, è stato corrisposto il contributo previsto nella misura dell'80% pari ad € 9.269,00; ▪ per la fattura n. 16 del Geom. *Parte_2* è stato corrisposto il contributo previsto nella misura dell'80% pari ad € 1.344 (si mostri il doc. 12);
- 17) Vero che i pagamenti venivano effettuati dalla Sig.ra *Parte_1* (si mostri il doc. 12);
- 18) Vero che dunque relativamente alle fatture n. 16, 19, 31 *Cont* os residua un importo da indennizzare pari 20% e cioè - € 3.668,49 per la fatt. 16) ed € 2.319,64 per le fatt. 19 e 31);
- 19) Vero che sulla fattura n. 16 del Geom. *Parte_2* residua un 20% di € 336,00;
- 20) Vero che nell'abitazione dell'attrice sono ancora presenti gli infissi esterni danneggiati dall'evento atmosferico (si mostri doc. 19);
- 21) Vero che le alette degli infissi esterni sono inutilizzabili (si mostri doc. 19);
- 22) Vero che gli infissi esterni di cui alle voci da 6 a 10 del documento *CP_4* devono ancora essere installati (si mostri il doc. 16);
- 23) Vero che la somma da corrispondere per emendare il danno agli infissi esterni è stato determinato dall'anzidetta Società in € 5.284,00 + iva (si mostri il doc. 16 dica il teste se il prezzo corrisponde ancora all'attualità);
- 24) Vero che in occasione dell'evento sono rimasti danneggiati i seguenti arredi: ▪ mobiletto lavatoio; ▪ scarpiera; ▪ tavolo; ▪ sedie in legno, teak; ufficio; ▪ scrivania; ▪ cassettera; ▪ mobile soggiorno; ▪ divani; ▪ poltrone; ▪ scaffalatura; ▪ materasso;
- 25) Vero che il danno patito agli arredi è stato stimato in € 12.659,94 come da docc. 15) e 18) che si esibiscono;

26) Vero che nell'evento è rimasta danneggiata anche la cucina per la cui sostituzione è stata sostenuta una spesa di € 3.600,00 (si mostri il doc. 14); 27) Vero che ad oggi CP_1 ha corrisposto la somma di € 2.500,00 trattenuta a titolo di acconto (si mostri il doc. 5);

28) Vero che, stante la contestazione elevata dalla Compagnia, lo scrivente procuratore inviava a CP_1 la racc. a.r. 3/9/2018 in cui si reiterava la richiesta di pagamento dell'indennizzo stante che – come previsto in polizza – l'allagamento si era determinato per penetrazione dell'acqua attraverso brecce e rotture nel fabbricato (si mostri il doc. 6);

Si indicano testi: il Geom. Testimone_1 Via Zanchini 31 CP_7 il legale rappresentante protempore della CP_6 P.le Giolitti 9 47122 CP_7 il legale rappresentante protempore della CP_5 Via Tempa Gaudiana 23 84020 Palamonte (SA); il Sig. Persona_1 di Salerno; il legale rappresentante protempore della Pieffearredamenti Via Este 2/A 35040 Masi (PD); il legale rappresentante protempore della Controparte_8 Via S. Croce 3966 Santa Maria Nuova di Bertinoro (FC); Persona_2 Emini Hasip di CP_7 CP_9 Piazzale Giolitti 9 CP_7 Controparte_10 ; Controparte_11 , Controparte_12 , CP_13 nonché coloro che hanno emesso le pezze giustificative in atti.

Da escutersi anche a prova contraria sui capitoli indicati da controparte.

In caso di contestazione si chiede ammettersi CTU volta a descrivere lo stato dei luoghi, le cause dei danni lamentati da parte attrice indicandone le scaturigini, i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati danni e relativa quantificandone dei costi al fine di appurare la congruità degli interventi/lavori eseguiti nell'occorso e dei danni patiti anche alla luce della stima in atti.”

Per l'appellata ed appellante incidentale Controparte_1 _

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna respingere e/o rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1 contro la sentenza n. 684/2023 del Tribunale di Forlì e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_1 riformare integralmente come richiesto nelle premesse sia la sentenza non definitiva n. 895/2022 che la sentenza definitiva n. 684/2023 entrambe del Tribunale di Forlì, con condanna di Parte_1 alla restituzione di tutte le somme percepite da CP_1 sia a titolo di capitale che di spese legali in esecuzione delle suddette sentenze. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì la compagnia assicuratrice Controparte_1 per ottenere la condanna della

convenuta al pagamento dell'indennizzo per i danni subiti alla propria abitazione ubicata in via La Pittarona – Casemurate/La Caserma (FC) in conseguenza dell'alluvione verificatasi in data 6/02/2015. Allegava l'attrice di essere assicurata presso la convenuta con polizza "For Family" n° 070B0189, con decorrenza dal 20/11/2014, il cui sinistro era stato tempestivamente denunciato ed indennizzabile ai sensi di polizza e di aver ricevuto esclusivamente la somma di € 2.500.

Si costituiva la convenuta *Controparte_1* che richiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata altresì considerando che i danni allegati non erano indennizzabili secondo la polizza inter partes.

Il Tribunale di Forlì, con sentenza parziale n. 895/2022, accertato il diritto dell'attrice ad essere indennizzata da *Controparte_1* ai sensi del punto 20 della clausola pag. 3 delle Condizioni generali di assicurazione, disponeva con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

Successivamente, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Rimini, con sentenza 684/2023, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 722/2020, condannava *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di € 5.388,20, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, a titolo di indennizzo assicurativo, oltre spese di giudizio.

Il Tribunale riconosceva all'attrice la somma di € 3.668,49 per "lavori di sistemazione per danni causati dall'alluvione", non contestati da *CP_1* e documentalmente provati; di € 2.319,64 di cui alle fatture 19 e 31 prodotte dalla *Parte_1* sub doc. 12 con attestazione di pagamento; € 384,50 per la sostituzione di un divano (somma equitativamente determinata tenendo conto del prezzo per la sostituzione); € 769,24 per la sostituzione di un materasso (anche tale somma equitativamente determinata tendendo conto del prezzo per la sostituzione); € 900,00 per la sostituzione dei pensili della cucina (anche tale somma equitativamente determinata tendendo conto del prezzo per la sostituzione); per un totale di € 8.041,87 che, devalutato alla data del fatto (6/02/2015), risulta pari ad € 6.723,97; inoltre, sottraendo l'importo dell'acconto ricevuto di € 2.500,00, parimenti devalutato e pari ad € 2.497,47, porta ad una somma netta riconosciuta all'attrice pari ad € 4.226,27 che, maggiorata di interessi e rivalutazione all'attualità, risulta pari ad € 5.388,20, da maggiorarsi di interessi legali dalla data della sentenza (19/10/2023) al pagamento, oltre spese di lite, escluse le spese di mediazione.

La sentenza del Tribunale di Forlì che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da *Parte_1* [...] che, previa subordinata rimessione istruttoria, ne ha richiesto la parziale riforma in ordine alle voci risarcitorie non riconosciute in primo grado.

Si è costituita l'appellata *Controparte_1* che ha richiesto il rigetto dell'appello; in via incidentale, ha reiterato la richiesta di rigetto della domanda formulata dall'appellante/attrice con domanda di restituzione delle somme già versate.

La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 3/02/2026 sulle conclusioni precisate dalle parti.

Preliminarmente, la Corte conferma l'ordinanza dell'8/10/2024 ritenendo sufficientemente istruita la causa per la decisione.

La Corte esamina congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica, il primo ed il secondo motivo di impugnazione.

Con il **primo motivo di impugnazione**, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza per la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti (prova per testi e CTU estimativa) al fine di accertare la congruità degli interventi/lavori eseguiti e dei danni patiti, in quanto il primo giudice ha istruito "oralmente il giudizio solo in ordine ai fatti al fine di accertare l'operatività della polizza".

Con il **secondo motivo di impugnazione**, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza per il mancato riconoscimento dei danni asseritamente patiti agli infissi esterni ed interni nonché per la mancata refusione degli onorari del perito di parte per tardività delle relative allegazioni.

Sostiene l'appellante di aver già al momento dell'atto di citazione dato atto "di aver già percepito alcuni contributi da parte del *Controparte_7* e della Banca Popolare di Milano, a seguito di domande presentate al *Controparte_7* dal geom. *Parte_2*, per cui con tale atto intendeva ottenere il rimborso delle differenze e delle competenze professionali del tecnico.

Le doglianze sono infondate.

Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali e documentazione) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame è emerso quanto appresso.

Parte_1 invocando la polizza sottoscritta con *Controparte_1* "For Family n. 070B0189" ed in particolare la Sezione I denominata "Danni alla proprietà" con garanzia senza franchigia per cui "Sono assicurati il Fabbricato e/o il Contenuto delle abitazioni indicate in Polizza, compresi Gioielli e preziosi, contro i danni dai medesimi subiti per cause non espressamente escluse", richiedeva la condanna della compagnia assicuratrice a tutti i danni patiti in conseguenza dell'alluvione del 6/02/2015 ed indicati nella produzione documentale tra cui fatture e preventivi di spesa, allegando di aver ricevuto dalla convenuta/appellata solo la somma di € 2.500 e che comunque aveva già percepito dal *Controparte_7* e dalla Banca Popolare di Milano.

CP_1 contrastava la domanda sostenendo che la somma già versata era quella massima prevista dal punto 20 di pagina 3 della Condizioni generali di assicurazione per la voce “allagamenti”, per cui nessun'altra somma poteva essere pretesa dall'assicurata e che l'acqua era penetrata nell'immobile della **Parte_1** da un foro di aerazione della cucina e del garage.

L'istruttoria, documentale ed orale, aveva evidenziato, secondo quanto rilevato dal Tribunale di Forlì nella sentenza non definitiva che l'acqua penetrò nell'abitazione della **Parte_1** non solo dal richiamato foro di aerazione bensì anche dagli infissi a causa della pressione esercitata dalle acque e dalle brecce createsi conseguentemente, con conseguente operatività della polizza inter partes.

Secondo quanto statuito dalla S.C., in tema di risarcimento dei danni *“Alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali, grava sul danneggiato la prova relativa al quantum del danno subito, e specificamente, trattandosi di danni subiti da un'autovettura, i preventivi e la fattura della riparazione non costituiscono di per sé prova del danno stesso, tanto più se non sono accompagnati da una quietanza o da un'accettazione, e provengono dalla stessa parte che intende utilizzarli”* (Cass. n. 2982/2023; cfr., inoltre (Cass. n. 3293/2018; Cass. n. 15176/2015).”

Inoltre, nel caso risulti, come nel caso di specie la prova dell'esistenza di danni risarcibili e l'obiettivo impossibilità o particolare difficoltà, per la parte interessata, di provare il danno nel suo preciso ammontare, il giudice può esercitare il suo potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., consistente in un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa. (cfr., Cass. n. 26693/2013, Cass. n. 10607/2010; Cass. n. 27447/2011).

Correttamente e condivisibilmente, pertanto, il primo giudice ha quantificato le somme in favore della **Parte_1**, tenendo conto di quanto provato documentalmente o a mezzo della liquidazione di equità.

Nessun rilievo hanno poi nel presente giudizio che ha ad oggetto l'operatività della polizza stipulata con **Controparte_1** quanto prodotto dall'attrice/appellante riguardo ad altre somme percepite da diversi Enti, quali il **Controparte_7** e la Banca Popolare di Milano.

Ne consegue il rigetto delle doglianze.

Con il **terzo motivo di impugnazione**, l'appellante lamenta l'errato procedimento matematico posto a fondamento della detrazione dell'acconto percepito da **CP_1** pari ad € 2.500,00”

La doglianza è inammissibile ex art. 342 c.p.c. non avendo indicato l'appellante nella illustrazione del motivo di impugnazione le specifiche ragioni dell'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice.

Con il **quarto motivo di impugnazione**, l'appellante lamenta l'erronea liquidazione da parte del primo giudice delle spese di lite secondo gli importi minimi dello scaglione di valore della causa (da € 5.200 ad € 26.000), senza tener conto che la causa era stata riservata due volte per la decisione e senza considerare l'attività istruttoria ed il deposito delle memorie di parte.a

La doglianza è infondata.

Tenendo conto che il primo giudice ha condannato la parte soccombente al pagamento dei compensi nella misura di € 3.808,50 (oltre accessori di legge), che la stessa è stata determinata secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 in riferimento allo scaglione tra € 5.200 ed € 26.000 “nella media fra i medi e i minimi” e che il valore della causa è di € 5.388,20, di poco superiore al valore minimo dello scaglione predetto, la Corte rileva che la liquidazione è del tutto congrua in considerazione degli esiti del processo. (cfr., Cass. n. 15443/2021)

Ne consegue il rigetto della doglianza.

Con il **quinto motivo di impugnazione**, l'appellante lamenta la mancata liquidazione delle spese per l'attività di mediazione, peraltro obbligatoria.

La doglianza è fondata.

Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, va accolta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute per la mediazione, in quanto fase prodromica e necessaria del giudizio, che si liquidano, considerando il valore della causa e la circostanza che *Controparte_1* non vi abbia aderito, in € 156,00, oltre accessori di legge.

Con **unico motivo di impugnazione incidentale**, *Controparte_1* sostiene l'erroneità della gravata sentenza laddove ha accertato l'operatività della polizza inter partes non valutando correttamente gli elementi di prova acquisiti al processo in ordine alla causa dei lamentati danni, in quanto “dalle foto allegate al fascicolo attoreo di primo grado si evince chiaramente che non vi furono brecce effettive (rotture – fratture) nei muri né rotture degli infissi e che l'acqua penetrò invece dall'esterno senza effrazioni traumatiche delle strutture del fabbricato ma, semmai, filtrando lentamente e poco a poco dagli interstizi delle murature o da quelli fra le murature e infissi. Per contro e sicuramente la penetrazione più copiosa, rapida ed importante di acqua avvenne attraverso il foro di areazione che consiste in uno spazio cilindrico con una semplice grata libera di diametro pari a 10 o più cm.”

La doglianza è infondata.

Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (prove orali e documentali) ai fini della ricostruzione delle modalità di penetrazione delle acque meteoriche nell'immobile della *Parte_1* è emerso, come condivisibilmente statuito dal Tribunale nella sentenza non definitiva che, a fronte delle contrastanti dichiarazioni dei testi escussi in ordine alla indicata circostanza, deve rilevarsi che mentre il sopralluogo dell'ing. *Per_3* incaricato dalla *Controparte_1* per l'accertamento delle cause dei lamentati danni e per la loro quantificazione, si è svolto dopo oltre un mese dall'alluvione del 6/02/2015 (cfr. doc. 5 fascicolo *CP_1*) e cioè in data 18/03/2015, quello di *Persona_2* subagente *CP_1* si è svolto *"circa 10 giorni dopo gli eventi per aprire il sinistro"* e quello del geom. *Testimone_1* geometra di fiducia della *Parte_1* si è svolto il giorno dopo l'evento.

Ebbene, il teste *Per_2* dichiara: *"Abbiamo guardato dove era entrata l'acqua, era entrata da fuori spingendo negli infissi e nel cappotto e nella porta blindata, creando delle brecce da cui l'acqua è entrata ricordo che c'erano circa 60 cm. di acqua, si vedeva molto bene."*

Il teste *Parte_2* dichiara: *"Io sono stato chiamato e sono andato sul posto il giorno dopo o quello dopo ancora l'alluvione e ho fatto elenco delle opere necessarie per il ripristino dell'edificio che era stato danneggiato da una enorme massa d'acqua che aveva forzato gli infissi. La pressione dell'acqua aveva divelto gli infissi creando delle brecce nel muro passando da tutti gli infissi al piano terra."*

La ricostruzione dei fatti come emergente dalla deposizione dei testi *Per_2* e *Parte_2* trova poi conferma nel doc. 3 allegato all'atto di citazione in primo grado (doc. 3 fascicolo *Controparte_14* del 5/07/2018) laddove si legge che *"in fase di smontaggio dei vecchi serramenti si è riscontrato che la maggior parte dei riscontri degli infissi erano stati danneggiati probabilmente dalla pressione esercitata dall'acqua durante l'alluvione, e l'acqua ovviamente è entrata all'interno dell'abitazione"*.

Dagli indicati elementi di prova trova conferma quanto statuito dal primo giudice e cioè che i danni si erano verificati perché l'acqua alluvionale era penetrata all'interno dell'immobile della *Parte_1* non solo attraverso il foro di aerazione ma anche e soprattutto attraverso gli infissi e per la pressione esercitata sugli stessi dall'acqua che aveva provocato altresì brecce nella muratura.

Ne consegue la conferma della sussistenza dell'ipotesi di indennizzabilità dei danni sulla base delle clausole della polizza inter partes ed il rigetto dell'appello incidentale.

In conclusione, l'appello principale è accolto limitatamente al quinto motivo di impugnazione relativo alla liquidazione delle spese di mediazione-

L'appello incidentale è rigettato.

In considerazione dell'esito complessivo del giudizio di appello, la Corte ritiene che sussistono giusti e gravi motivi per disporre la integrale

Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante incidentale.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* [...] nei confronti di *Controparte_1* nonché sull'appello incidentale proposto da [...] *CP_1*, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza n. 684/2023 del Tribunale di Forlì, così decide:

-Condanna *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* dei compensi per la mediazione obbligatoria liquidati in complessivi € 156,00 oltre accessori di legge.

-Rigetta l'appello incidentale

-Spese compensate

-Fermo il resto

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.

Così deciso in Bologna il 17.03.2026

Il Presidente
Dott. Pietro Iovino

Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito